

## **IMU**

Regolamento comunale: HYPERLINK "[http://www.comune.rieti.it/sites/default/files/regolamenti-pdf/imu\\_2013.pdf](http://www.comune.rieti.it/sites/default/files/regolamenti-pdf/imu_2013.pdf)" [http://www.comune.rieti.it/sites/default/files/regolamenti-pdf/imu\\_2013.pdf](http://www.comune.rieti.it/sites/default/files/regolamenti-pdf/imu_2013.pdf)

### Agevolazioni per soggetti in condizione di grave disagio sociale ed economico (art. 9)

Il Comune ha stabilito aliquote agevolate per pensionati, lavoratori dipendenti e/o assimilati, lavoratori in cassa integrazione per almeno 6 mesi, soggetti iscritti nelle liste di disoccupazione da almeno 6 mesi, o iscritti nelle liste di mobilità da almeno 6 mesi, nonché per i lavoratori autonomi di età inferiore ai 40 anni. L'aliquota agevolata potrà essere applicata solo se sussistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

1) il soggetto passivo d'imposta deve avere un reddito familiare effettivo complessivo lordo annuo pari od inferiore ad € 15.000,00. Per reddito familiare effettivo complessivo lordo annuo, ai fini delle agevolazioni previste, si intende il reddito complessivo indicato nei Mod. 730 e Mod. Unico. Nei casi in cui non sia prevista per legge la dichiarazione dei redditi di cui al punto precedente verrà richiesta una dichiarazione sostitutiva di certificazione con l'indicazione del reddito percepito con allegato il Cud dove esista. Nel reddito familiare effettivo complessivo lordo annuo è compreso qualsiasi altro introito (senza nessuna esclusione) percepito dai componenti del nucleo familiare, inclusa l'indennità accompagnamento.

2) il soggetto passivo d'imposta ed i componenti il nucleo familiare, devono possedere solo l'abitazione principale e le relative pertinenze che devono costituire gli unici ed esclusivi immobili posseduti (sul territorio nazionale o all'estero) a titolo di proprietà, usufrutto, uso o diritto di abitazione, con riferimento alla situazione esistente al primo gennaio dell'anno di imposizione. Sono esclusi dal conteggio gli immobili posseduti in misura percentuale inferiore al 20% per massimo una unità immobiliare per nucleo familiare.

3) L'abitazione principale deve appartenere ad una delle seguenti categorie catastali: A/3, A/4, A/5, A/6.

Il mancato rispetto anche di uno solo dei requisiti richiesti non dà diritto all'agevolazione. Le agevolazioni previste dal presente articolo saranno riconosciute limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistano le condizioni per poterne beneficiare. Per usufruire delle agevolazioni il soggetto passivo è tenuto a presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.445/2000, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune entro il termine di versamento dell'acconto di ogni anno d'imposta nel caso in cui a tale data sussistano i requisiti previsti. Nel caso in cui i requisiti si acquisiscano successivamente alla data di cui sopra, la dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine del versamento del saldo dell'imposta.

### Altre agevolazioni per favorire l'occupazione (art. 10)

Il Comune ha stabilito aliquote agevolate per gli immobili ad uso produttivo funzionali all'azienda che abbiano i seguenti requisiti:

- a) immobile destinato ad usi produttivi, esclusi quelli di categoria catastale D, compresi anche quelli utilizzati per attività produttive nel settore terziario;
- b) l'azienda non abbia proceduto a licenziamenti, nelle due annualità precedenti (si calcolano dalla data di assunzione a tempo indeterminato dei soggetti di seguito descritti, a ritroso);
- c) assunzione, con contratto a tempo indeterminato, di uno o più disoccupati.

La seguente agevolazione è facoltativa (pagano come abitazioni principali anche se non hanno la residenza).

#### Agevolazioni per anziani

Sono assimilate all'abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze, non locate, possedute a titolo di proprietà o usufrutto, da anziani che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero (case di riposo) o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che:

- 1) il soggetto passivo d'imposta deve avere un reddito familiare effettivo complessivo lordo annuo pari od inferiore ad € 15.000,00. Per reddito familiare effettivo complessivo lordo annuo, ai fini delle agevolazioni previste, si intende il reddito complessivo indicato nei Mod. 730 e Mod. Unico. Nei casi in cui non sia prevista per legge la dichiarazione dei redditi di cui al punto precedente verrà richiesta una dichiarazione sostitutiva di certificazione con l'indicazione del reddito percepito con allegato il CUD dove esista. Nel reddito familiare effettivo complessivo lordo annuo è compreso qualsiasi altro introito (senza nessuna esclusione) percepito dai componenti del nucleo familiare, inclusa l'indennità accompagnamento.
- 2) il soggetto passivo d'imposta ed i componenti il nucleo familiare, devono possedere solo l'abitazione principale e le relative pertinenze che devono costituire gli unici ed esclusivi immobili posseduti (sul territorio nazionale o all'estero) a titolo di proprietà, usufrutto, uso o diritto di abitazione, con riferimento alla situazione esistente al primo gennaio dell'anno di imposizione. Sono esclusi dal conteggio gli immobili posseduti in misura percentuale inferiore al 20% per massimo una unità immobiliare per nucleo familiare
- 3) L'abitazione principale deve appartenere ad una delle seguenti categorie catastali: A/3, A/4, A/5, A/6.
- 4) L'unità immobiliare doveva essere dichiarata come abitazione principale prima del ricovero. Il mancato rispetto anche di uno solo dei requisiti richiesti non dà diritto all'agevolazione.

Le agevolazioni previste dal presente articolo saranno riconosciute limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistano le condizioni per poterne beneficiare. Per usufruire delle agevolazioni il soggetto passivo è tenuto a presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune entro il termine di versamento dell'acconto di ogni anno d'imposta nel caso in cui a tale data sussistano i requisiti previsti. Nel caso in cui i requisiti si acquisiscano successivamente alla data di cui sopra, la dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine del versamento del saldo

dell'imposta.

### Aliquote IMU agevolate

- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 1,06 %;
- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 0,6 %;
- aliquota prevista per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari: 0,76%
- aliquota prevista per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari: 0,4 % ;
- aliquota prevista per i terreni diversi dalle aree fabbricabili: 0,5 % ;
- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze in possesso di soggetti passivi che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico, così come individuati nel vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria: 0,4 % ;
- aliquota prevista per gli immobili ad uso produttivo, esclusi quelli di categoria catastale D, compresi anche quelli utilizzati per attività produttive nel settore terziario, per aziende che assumono uno o più disoccupati a tempo indeterminato e che non abbiano proceduto a licenziamenti, neanche per giusta causa, nelle due annualità precedenti (si calcolano dalla data di assunzione a tempo indeterminato dei soggetti di seguito descritti, a ritroso): 0,4%;